



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 22829 del 06 NOV. 2014

Pratica Condono Edilizio n. 1332/95 Prot.n. 5146 del 27/02/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 44/2014 (ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, introitata al protocollo generale al n. 5146 del 27/02/1995, pratica n. 1332/95, in ditta Tempera Giosuè (c.f. TMP GSI 55R31 A841D) nato il 31/10/1955 a Biancavilla ed ivi residente nella via G. Deledda n.3, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera, ad uso residenziale, composta da garage a piano terra e da appartamento a piano primo, con copertura piana, terrazza non praticabile a piano secondo, realizzata in assenza di concessione edilizia, sita in Biancavilla via Dell'Uva nn.7-9, angolo via Dei Garofani;
- **Accertato** che l'istante ha titolo per richiedere la sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 47/85, per la sua qualità di proprietario, in virtù dell'atto di donazione e successivo atto di divisione entrambi del 28/11/1986 ricevuti dal dott. M. Guzzardi, notaio in Adrano, reg.ti al n.19690, giuste note in doppio pubblicate il 10/12/1986 rispettivamente ai nn. 40052/30950 e 40054/30952;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto forma di autocertificazione, del 30/09/2005, con la quale il richiedente, ha dichiarato: "che i lavori di costruzione del fabbricato sito in Biancavilla via Dell'Uva angolo via Dei Garofani hanno avuto inizio in data luglio 1989 e ultimati in data ottobre 1991; che in riferimento agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del C.P. non sussistono carichi pendenti";
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto forma di autocertificazione, del 30/09/2005, con la quale la comproprietaria Severino Carmela, ha dichiarato: "che in riferimento agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del C.P. non sussistono carichi pendenti";
- **Vista** la prova esibita dall'interessato relativa all'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria alla catastazione dell'opera in argomento, dalla quale si evince che l'opera in sanatoria, risulta denunciata al N.C.E.U al F. 37 particella 453 subb. 2 (piano terra - garage C/6) - 3 (piano primo - civile abitazione A/2);
- **Vista** la documentazione con la quale viene manifestata la volontà di stipulare l'atto unilaterale d'obbligo;
- **Dato atto** che è stata versata, a titolo di oblazione, una somma pari a €. 6.568,32, così come da rideterminazione del funzionario responsabile prot.n. 11477 del 21/05/2014;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione in presenza di convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, in data 10/10/2014 e registrato a Catania il 17/10/2014 al n.18469/1T e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 20/10/2014 ai nn. 39142/28839, con il quale il proprietario dell'opera, oggetto di condono edilizio pratica n. 1332/95, dichiara che la stessa è adibita a prima abitazione del figlio, Tempera Alfio e altresì, si obbliga ad applicare prezzi di cessione e di locazione per una durata di anni venticinque a partire dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **Dato atto** che è stata versata alla tesoreria Comunale una somma, per oneri di urbanizzazione, pari a €. 5.143,67, così come da determina del funzionario responsabile sopra citata;
- **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria (Unità Operativa dell'ex U.T.C.) del 17/03/2006: "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria alle condizioni di legge, a condizione che venga prodotta la documentazione necessaria per la definizione dell'istanza";
- **Visto** il parere - "Favorevole" - reso il 20/11/2006 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - A.S.P. n.3 di Adrano;
- **Rilevato** che l'opera completa, ricade all'interno del Piano di Recupero del P.R.G., è ammissibile al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che l'abuso ricade nell'ipotesi di cui al punto 1 della tabella allegata alla legge n.47/85;
- **Rilevato** che l'oblazione di cui sopra è stata determinata considerando l'opera ad uso residenziale, con una superficie complessiva di mq. 152,86 pari a mq. 83,85 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 115,02 di superficie non residenziale (mq.87,95 garage e mq.27,07 ballatoio) ed un volume complessivo di mc. 746,06 scaturente da una superficie coperta di mq. 106,00 circa;
- **Visto** il certificato di idoneità statica redatto dal dott. Ing. Santo Sciuto iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n.388, con visto di avvenuto deposito del Genio Civile di Catania prot.n.111016 del 26/06/2014;
- **Vista** l'autorizzazione prot.n. 22357 del 18/12/2006 per lavori di scavo per adeguamento allaccio fognario e scarico in pubblica fognatura (attestazione di avvenuto sopralluogo da parte di personale tecnico comunale del 28/01/2008);
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa, sotto forma di autocertificazione dall'interessato, con la quale ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 24 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;

RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 L. 724/1994, al signor Tempera Giosuè (c.f. TMP GSI 55R31 A841D) nato il 31/10/1955 a Biancavilla ed ivi residente nella via G. Deledda n.3, nella qualità di proprietario, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA** per l'opera, ad uso residenziale, composta da garage a piano terra e da appartamento a piano primo, con copertura piana, terrazza non praticabile a piano secondo, realizzata in assenza di concessione edilizia, sita in Biancavilla via Dell'Uva nn.7-9, angolo via Dei Garofani, individuata al N.C.E.U al F. 37 particella 453 subb. 2 (piano terra - garage C/6) - 3 (piano primo - civile abitazione A/2), avente una superficie complessiva di mq. 152,86 pari a mq. 83,85 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 115,02 di superficie non residenziale (mq.87,95 garage e mq.27,07 ballatoio) ed un volume complessivo di mc. 746,06 scaturente da una superficie coperta di mq. 106,00 circa, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità immobiliare**, posta a piano primo adibita a prima abitazione del figlio Tempera Alfio, per una durata di anni venticinque a partire dalla data di assunzione dell'obbligo, così come descritto nella convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza la preventiva autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 06 NOV. 2014

Il Responsabile 14 servizio P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della P.O. 5 Area Tecnica
(Dott. Ing. Placido Mancari)